

R.G. n. 339-1/2023



Tribunale Ordinario di Avellino

Settore Lavoro e Previdenza

Udienza del 17.3.2023

E' presente parte ricorrente l'avv. Veronica Ascolese, la quale si riporta al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta la memoria difensiva di parte resistente e reitera l'istanza ex art 151 c.p.c..

E' presente il ricorrente personalmente prof. Giovanni Pollicino.

E' presente per parte resistente il dott. Giovanni Virgili, che esibisce apposita delega a firma del Dirigente Fabrizio Perrella, il quale si riporta alla memoria di costituzione, chiedendo il rigetto della domanda avversaria per mancanza del fumus e del periculum. Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, deduce che il Policino attualmente ha un incarico di 12 ore presso l'ICR Margherita Vinci di Avellino dal 15.2.2023 al 15.6.2023 e deposita nota prot. 1080/1.1 del 17.3.2023 della Scuola Istituto Comprensivo Statale B. Croce con percorsi musicale di Lauro (Av), che documenta tale circostanza Deposita altresì foglio matricolare da cui risulta conferma della circostanza che precede in merito all'incarico che attualmente è stato assegnato al ricorrente. Insiste pertanto nel rigetto del ricorso. Chiede la fissazione della udienza del merito prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Rappresenta inoltre che vi è stata richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente per la vicenda riportata nell'allegato 10.

L'avv. Ascolese impugna e contesta e precisa che al momento del deposito del ricorso il Policino era disoccupato e che l'assegnazione di incarico è avvenuta dalle graduatorie di Istituto e non dalle GPS. Precisa inoltre che la P.A. resistente giustifica la esclusione deducendo la falsità del titolo senza che vi sia sentenza irrevocabile sulla falsità del titolo. Il dott. Virgili impugna e contesta la osservazione di cui innanzi e ne rileva la inconferenza, posto che la fattispecie non rientra nel comma 2 bis dell'art. 21 novies L. 241 del 90 (che contiene la previsione di suscettibilità di annullamento d'ufficio al di fuori del termine previsto dal comma 1 in ipotesi di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato, bensì nella diversa ipotesi di cui al comma 1, essendo l'annullamento intervenuto nel lasso temporale dei diciotto mesi. Il sig. Pollicino precisa che allo stato non ha accettato l'incarico conferito dalla PA in data 17.3.2023. A questo punto i procuratori chiedono congiuntamente che ove la causa non sia riservata in decisione sulla istanza cautelare in corso di causa (fermo restando la richiesta di fissazione del merito) il giudice fissi l'udienza per la deliberazione della istanza di provvedimento di urgenza a trattazione scritta.



IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso di urgenza ex art. 700 cod. proc. proposto da Pollicino Giovanni nei confronti del resistente MIUR, con il quale veniva domandato, in via cautelare, *“Riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi ricollocato, per il possesso dei titoli culturali e professionali, per la classe di concorso ADAA in funzione dei titoli posseduti, con conseguente diritto al corretto collocamento nella graduatoria definitiva d'istituto – GPS e per tutte le classi di concorso per cui concorre il ricorrente (AAAA-ADAA- EEEE) ”*;

rilevato che per merso errore materiale nel decreto di fissazione di udienza veniva indicato il riferimento all'art. 415 c.p.c. in luogo dell'art. 700 c.p.c.;

verificata la rituale costituzione del MIUR nei termini di cui all'art 700 c.p.c.;

- vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.;

- **Ritenuto che**, in relazione alla pluralità di soggetti controinteressati, non è possibile provvedere alla notifica personale; che, peraltro, la celerità che caratterizza il rito cautelare giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 151 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

FISSA l'udienza del giorno **31.03.2023**, per la delibazione della istanza cautelare;
AUTORIZZA la parte ricorrente a notificare il ricorso e il decreto ai controinteressati evocati in giudizio **entro il termine perentorio del giorno 20.3.2023**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito Internet del Miur nell'area telematica deputata a tale formalità;

DISPONE la sostituzione della udienza come sopra fissata mediante il deposito di note scritte con termine alle parti per lo scambio di dette note fino alle ore **8:30 del 31.3.2023**.

E' verbale

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)

